

DOCUMENTI Abilitazioni		PROROGA	note e norma riferimento
<b>PATENTE di GUIDA</b> rilasciata in Italia  e  <b>CQC</b> Carta di Qualificazione del Conducente rilasciata in Italia	in scadenza dal <b>31/01/2020 al 31/08/2020</b>	per la circolazione in <b>ITALIA</b> sono prorogate fino al <b>29/06/2022</b> ----- in territorio UE: SCADUTE	(1) (2) (3) ----- art. 3 Reg. (UE) 2020/698 art. 3, p 2, Reg. (UE) 2021/267 per la circolazione in ambito UE erano prorogate 13 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
	in scadenza dal <b>01/09/2020 al 31/05/2021</b>	per la circolazione in <b>ITALIA</b> sono prorogate fino al <b>29/06/2022</b> ----- in territorio UE: proroga di <b>10 mesi</b> dalla data di scadenza su di esse indicata	(1) (2) (3) ----- per la circolazione in ambito UE si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 per la circolazione in ambito UE
	in scadenza dal <b>01/06/2021 al 30/06/2021</b>	per la circolazione in <b>ITALIA</b> sono prorogate fino al <b>29/06/2022</b> ----- in territorio UE: proroga di <b>10 mesi</b> dalla data di scadenza su di esse indicata	(1) (2) (3) ----- per la circolazione in ambito UE si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
	in scadenza dal <b>01/07/2021 al 31/03/2022</b>	per la circolazione in <b>ITALIA</b> sono prorogate fino al <b>29/06/2022</b>	(1) (2) (3)
<b>CAP</b> Cert. Abilitazione Professionale (KA, KB)	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/03/2022</b>	solo per la circolazione in territorio <b>NAZIONALE</b> fino al <b>29/06/2022</b>	(3) sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;
<b>ADR (CFP)</b>	in scadenza tra <b>il 01/03/2020 e il 01/09/2021</b>	solo per la circolazione presso gli Stati aderenti l'Accordo  <a href="https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html">https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html</a>  SCADUTE al <b>30/09/2021</b>	Date modificate dall'accordo multi.M333 sottoscritto dall'Italia il 23.3.2021. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2. 7 prima del 1° Ottobre 2021. <a href="https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html">https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html</a> (1)
	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/03/2022</b>	solo territorio <b>NAZIONALE</b> al <b>29/06/2022</b>	(1) (3)
<b>PATENTI NAUTICHE</b>	<b>SOLO</b> per la NAVIGAZIONE in territorio <b>ITALIANO</b> e in scadenza dal <b>31/01/2020 al 31/03/2022</b>	sono prorogate al <b>29/06/2022</b>	(1) (3)

**note:**

 (1) vedasi Circ.39841 MIMS del 27/12/21; per le finalità proprie **come documenti di riconoscimento**, la validità delle patenti di guida e delle patenti nautiche rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 29/09/2021, è prorogata fino al 30/09/2021 (articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e succ.);

(2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio vedasi la Circ.39841 MIMS del 27/12/21

(3) art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 (e DL 221/2021. proroga Stato emergenza al 31/03/2022) proroga della validità delle abilitazioni, autorizzazioni, attestati, certificati... ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

AUTORIZZAZIONI E VARIE		PROROGA	note e norma riferimento
<b>DOMANDA ESAME</b> (richiesta <b>PATENTE</b> per esame QUIZ) per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni	<b>domande presentate</b> dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020	esame espletato <b>entro il 31/12/2021</b>	(1) articolo 5, c 1, del DL 30/04/2021, n. 56 che ha modificato l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 183 del 2020, come convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, in materia di proroga del termine per sostenere la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121 CdS;
	<b>domande presentate</b> dal 01/01/2021 alla fine stato emergenza (31/03/2022)	esame espletato <b>entro un anno dalla data di presentazione della domanda</b>	
<b>FOGLI ROSA</b> autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 cds	<b>in scadenza</b> tra il 31/01/2020 e fine stato emergenza (31/03/2022)	conservano la loro validità fino al <b>29/06/2022</b>	(1) (4) (5) sempre che non siano già stati rinnovati nella validità. Le disposizioni si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
	<b>rilasciati</b> dal 01/10/2021 al 09/11/2021	<b>validità 6 mesi e 2 prove</b> totali di esami di guida	(4)
	<b>rilasciati</b> dal 10/11/2021	<b>validità 12 mesi e 3 prove</b> totali di esami di guida	(4)
<b>RIPORTO</b> idoneità quiz esame teoria	il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022, prorogato al 29 giugno 2022	<b>a decorrere dal 30/06/2022</b> hanno <b>2 mesi per richiedere il riporto</b> dell'esame di teoria	(1) (4)
<b>CERTIFICATI MEDICI</b> rilasciati per essere allegati ad un'istanza di conseguimento della patente di guida o di un KA o KB	<b>in scadenza</b> tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	conservano la loro validità fino al <b>29/06/2022</b>	(1) (5) Qualora, invece la sussistenza dei requisiti psico-fisici deve ritenersi certificata fino ad una certa data "è fatto onere all'interessato di produrre una nuova certificazione medica utile al completamento dell'iter.";
<b>ATTESTATI CQC</b> rilasciati per la formazione iniziale e periodica	<b>in scadenza</b> tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	conservano la loro validità fino al <b>29/06/2022</b>	(1) (5)
<b>ESAME RIPRISTINO CQC</b>	ai fini del computo dei <b>termini di 2 anni dalla scadenza CQC</b>	<b>non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022</b>	(1) se la scadenza del termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31/01/20 e il 31/03/22 ed è prorogata al 29/06/22 (***) - si può procedere al rinnovo della CQC negli 881 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino. Restano ferme le disposizioni di cui alla circolare prot.n. 31895 del 15 ottobre 2021, paragrafo 3.6.12 (in specie con riferimento a istanze presentate di rinnovo presentate su corsi di formazione periodica con comunicazione di avvio del corso dal 15 ottobre 2021);
<b>ATTESTATI CFP (ADR)</b>	<b>in scadenza</b> tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	conservano la loro validità fino al <b>29/06/2022</b>	(1) (5)
<b>Abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola</b>	<b>in scadenza</b> tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022	conservano la loro validità fino al <b>29/06/2022</b>	(5) Circ.24581 MIMS del 29/07/21

**note:**

(4) Restano applicabili le disposizioni di cui alla circ.n. 24583 del 30/07/19 (riporto dell'esame di teoria) con l'avvertenza che, a decorrere dal 10/11/21 per i fogli rosa rilasciati prima della predetta data il riporto dell'esame di teoria genererà un foglio rosa della validità di 12 mesi, che darà titolo a sostenere complessivamente **tre prove pratiche di guida**. Rif. Circolare 34647 MIMS del 10/11/21.

(5) art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 (e DL 221/2021, proroga Stato emergenza al 31/03/2022) proroga della validità delle abilitazioni, autorizzazioni, attestati, certificati... ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

l'istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida (salvo il caso sopra esposto) e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile; (si raccomanda una attenta lettura della circ.n.24583 del 30/07/19).

VARIE		PROROGA	note e norma riferimento
<b>AULE ESTERNE CQC</b>	per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, nonché dei corsi ADR	<b>non oltre il 31/07/2021</b>	successivamente tale data, possono "essere ancora utilizzate per quei corsi la cui comunicazione di avvio sia resa in conformità alle disposizioni del DM 20/09/2013, entro e non oltre il 31/07/21" Circ.24581 MIMS del 29/07/21
<b>BOLLETTINI SCADUTI</b> Proroga di validità	durante il periodo dello stato di emergenza	la procedura di "bruciatura" che invalida i pagamenti dei <b>bollettini 9001</b> alla scadenza è stata sospesa	File avviso n. 36/2020 17/12/2020 "i pagamenti, effettuati su bollettini c/c 9001 durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria, sono da ritenersi validi anche oltre la consueta scadenza dopo i tre mesi, successivi al mese di pagamento." Per tutti gli altri pagamenti effettuati sui c/c diversi dal 9001, resta valida la scadenza di due anni.
<b>PERMESSI PROVVISORI</b> rilasciati ai titolari di patente prenotati a visita presso le CML	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/03/2022</b>	sono prorogate fino al <b>29/06/2022</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 (e DL 221/2021, proroga Stato emergenza al 31/03/2021) (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (1)
<b>ATTESTATI DI GUIDA</b> rilasciati per visita in commissione medica ai sensi dell'art. 115, comma 2. Limiti e prescrizioni nella guida di Autocarri oltre 65 anni di età e di Autobus oltre 60 anni di età	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/03/2022</b>	sono prorogate fino al <b>29/06/2022</b> <b>Fino a tale data</b> , i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 65° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale; <b>Fino a tale data</b> , i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 (e DL 221/2021, proroga Stato emergenza al 31/03/2022) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. <b>Fermi i limiti di età imposti dall'art.115 cds e disposizioni vigenti in materia</b> (1)
<b>PERMESSI DI SOGGIORNO</b>	in scadenza dal <b>31/01/2020 al 31/07/2021</b>	SCADUTI conservavano la loro validità fino al <b>31/07/2021</b>	art. 2 DL n. 56 del 30/4/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/4/2021; art. 3 bis co. 3 D.L. 125/2020, modificato dall'art. 5, D.L. 2/2021: "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data".
<b>CARTE DI IDENTITÀ</b>	in scadenza dal <b>31/01/2020 al 29/09/2021</b>	SCADUTE era prorogata la validità fino al <b>30/09/2021</b>	art. 2 DL n. 56 del 30/4/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/4/2021; art. 104, co 1, DL 18/2020, e successivo art. 1 comma 4-quater del DL 125/2020, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159. La validità' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al "30 settembre 2021. La validita' ai fini dell'espatrio restava limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

note:

La scadenza dello stato di emergenza è attualmente fissata al 31/03/2022 (Art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, (GU n.305 del 24-12-2021);

**ATTENZIONE:** questo documento è formato esclusivamente per una immediata riepilogazione delle proroghe insistenti nelle scadenze di alcune abilitazioni e documenti di conducenti di veicoli a motore. I riferimenti e le note potrebbero contenere imprecisioni o refusi involontari, oppure non cogliere ancora modifiche sopravvenute. Successivi aggiornamenti saranno disponibili su [www.unasca.it](http://www.unasca.it)